

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP

24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 16 del 30/09/2020

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 , nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Dott. Simone Scaburri il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SCABURRI SIMONE	X		7	GIUDICI AIMO GEROLAMO	X	
2	TERZI MARCO	X		8	CAVARRETTA MARIA	X	
3	ROSA ROBERTO	X		9	PASINELLI PEITI KIMBERLY	X	
4	SALVI ELENA	X		10	BRIGNOLI OSCAR		
5	CAMBIANICA GIOVANNI			11	FACCHINETTI ALESSANDRO	X	
6	COLOMBO MICHELE	X					

Totale Presenti n. 9

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Bellina Davide.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 15 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 21.03.2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106 comma 3-bis della Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020.
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto termine al 31 ottobre;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6
2	Abitazione principale (escluse le cat. S/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	Esente
3	Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale	Esente
4	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6
5	Immobili cat. D	10,6
6	Aree fabbricabili	10,6
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5
9	Altri fabbricati	10,6

scadenza	
RATA UNICA	16/06/2020
1° RATA	16/06/2020
2° RATA	16/12/2020
pagamento minimo € 5,00	Autoliquidazione

- 2) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 20

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Spinone al Lago, lì 30/09/2020



Il Responsabile del Settore
Davide Bellina / UNOCERT SPA

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 **fax** 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 16

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Spinone al Lago, lì 30/09/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile

Davide Bellina / INFOCERT SPA



Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

*SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060*

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 31/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione



Davide Bellina / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
Dott. Simone Scaburri




Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

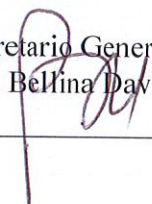
la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
31/10/2020 al 15/11/2020




Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 10/11/2020. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventerà eseguibile il 30/09/2020.




Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide